

Ministero della Cultura. Cartelloni pubblicitari sui ponteggi di restauro: vietato superare il 30% della superficie



Il Ministero della Cultura ha dato indicazioni e limiti per l'inserimento della pubblicità sui ponteggi predisposti per gli interventi di restauro sugli edifici storici.

Il Ministero della Cultura (ex MIBACT) ha emanato la **circolare n. 49 del 7 dicembre 2020**, con oggetto: *“Utilizzo a fini pubblicitari per le coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione – indicazioni operative”* (ai sensi del dlgs. 42/2004, art. 49 comma 3).

Il documento fornisce utili chiarimenti circa l'**utilizzo della pubblicità applicata sulle impalcature** dei cantieri di conservazione del patrimonio storico/culturale.

Linee guida sull'utilizzo della pubblicità nei cantieri di restauro

Il Ministero specifica che le indicazioni contenute nella circolare costituiscono **linee guida** che ciascuna Soprintendenza potrà utilizzare con una certa discrezionalità, ma al fine di rendere omogenei gli interventi in merito sull'intero territorio nazionale.

La circolare vuole evitare danni possibili all'immagine e alla tutela dei beni culturali coinvolti (e alle risorse economiche

che possono giungere da tale attività) arrecati dallo **sfruttamento pubblicitario**.

In sintesi le indicazioni contenute nel documento del Ministero forniscono le seguenti linee guida:

- la dimensione dell'immagine pubblicitaria **non dovrà, di norma, eccedere il 30%** della superficie dei teli di protezione dei ponteggi (fatte salve eventuali indicazioni maggiormente restrittive contenute nei regolamenti comunali) **in relazione allo specifico fronte** su cui insiste l'immagine pubblicitaria;
- la suddetta percentuale dovrà essere opportunamente rivalutata nel caso di immagini e messaggi pubblicitari veicolati su schermi digitali;
- è opportuno che eventuali immagini in movimento dovranno alternarsi con filmati relativi alla documentazione sul restauro svolto;
- le installazioni pubblicitarie in ogni caso non dovranno protrarsi oltre 12 mesi;
- le singole Soprintendenze valuteranno la compatibilità delle immagini pubblicitarie con il decoro del contesto d'inserimento;
- nei casi in cui il messaggio pubblicitario comprenda dei filmati, se ne raccomanda la preventiva visione integrale.

Circolare n.49 del 07.12.2020 DG-ABAP.pdf A.pdf

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"